

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-314 del 22/01/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR n° 59/2013 PER ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI, COLTIVAZIONI MISTE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO, LOC. ZENA 48 - SOCIETA' AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-290 del 21/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 che disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e individua il SUAP quale ente competente per l'indizione della conferenza dei servizi, salvo quanto previsto al comma 7 del medesimo art. 4;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Considerato che:

- con nota n. 5224 del 8/4/2019 (prot. Arpae n. 56288 di pari data), il S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero aveva trasmesso ad Arpae – Servizio Territoriale di Piacenza, la convocazione, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n° 241/1990, della conferenza di servizi per l'esame dell'istanza di Permesso di costruire presentata dalla Società Agricola Bardi Luigi e Guido S.S. (C.F. 00711740332) per "copertura di letamaia con nuova struttura prefabbricata in calcestruzzo armato e cambio d'uso da portico a stalla", in comune di Carpaneto P.no, loc. Zena n. 48;
- con nota prot. Arpae n. 67458 del 30/4/2019, si segnalava al predetto Suap che, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, gli allevamenti con più di 400 capi bovini adulti devono ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera da rilasciarsi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, nell'ambito di una Autorizzazione Unica Ambientale;
- a seguito della suddetta comunicazione Arpae, con nota n. 6234 del 30/4/2019 (prot. Arpae n. 69249 del 2/5/2019), il S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero comunicava la sospensione dei termini per il rilascio del permesso di costruire e l'annullamento della conferenza di servizi già convocata;
- con nota n. 12710 del 4/9/2019 (acquisita al prot. Arpae n. 136420 di pari data), il S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società Agricola Bardi Luigi e Guido S.S. (C.F. 00711740332) per l'attività di "allevamento bovini, produzione latte crudo, coltivazioni miste di cereali e altri seminativi", svolta in comune di Carpaneto P.no, loc. Zena n. 48;
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta riguarda anche l'acquisizione del titolo edilizio "permesso di costruire", per cui l'adozione dell'AUA costituisce un endoprocedimento secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 4 del DPR 59/2013;
- con nota prot. n. 156992 del 14/10/2019 questo Servizio, nell'ambito della verifica di correttezza formale prevista dall'art. 4 c. 1 del D.P.R. 59/2013, ha richiesto la documentazione integrativa relativamente ad alcune matrici ambientali oggetto di AUA;
- con nota prot. 161653 del 21/10/2019 è stata acquisita la suddetta documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 17546 del 04/12/2019 (prot. Arpae n. 186486 di pari data), il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, titolare della competenza per il Procedimento di rilascio di tutte le Autorizzazioni richieste dalla ditta, ha indetto per il giorno 20/12/2019 la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 c. 2 della L. 241/90;
- con note prot. 195332 del 19/12/2019 e 196778 del 23/12/2019 è stata acquisita ulteriore documentazione integrativa presentata volontariamente dalla ditta;
- in data 20/12/2019 si è svolta la Conferenza dei Servizi indetta con la sopracitata nota 17546/2019 e i titoli ambientali richiesti, per i quali occorre procedere con l'adozione dell'AUA, sono i seguenti:

- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale “fosso poderale” a sua volta recapitante nel canale consortile “Scolmatore di Zena”;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato;
- comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (impatto acustico);

Verificato che:

- l’intervento in progetto consiste nel potenziamento della capacità produttiva dell’allevamento mediante cambio di destinazione d’uso di un portico in stalla, copertura della letamaia e realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, con produzione di energia da biogas, dalla potenza di 250 KW elettrici, relativamente al quale, in data 10/12/2019, è stata depositata presso il Comune di Carpaneto P.no, la relativa PAS;
- la potenza termica nominale del cogeneratore è pari a 546 kWt, pertanto rientra tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti di cui al punto ff) della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetto ad autorizzazione;
- il digestore è munito di un dispositivo di sicurezza di sovrappressione e di torcia di emergenza non rientranti nel titolo I ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- risulta presente un impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano avente potenza termica nominale pari a 58 kWt, pertanto rientrante tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti di cui al punto dd) della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetto ad autorizzazione;
- la consistenza attuale dell’allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 24811, è pari a 860 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 560
 - Capi da rimonta: n. 80
 - Vitelli: n. 220
- in relazione ai dati progettuali, la capacità massima dell’allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, risulta essere pari a 1171 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 773
 - Capi da rimonta: n. 60
 - Vitelli: n. 338
- la ricetta di alimentazione dell’impianto di digestione sarà la seguente:
 - Sottoprodotti provenienti da attività’ agricola di allevamento zootecnico (liquame e letame bovino aziendale): 16586 tonn/anno
 - Prodotti da attività’ agricola (ad esempio trinciato di triticale, trinciato di sorgo): 240 tonn/anno
 - Sottoprodotti provenienti da attività’ alimentari e agroindustriali: nessuno
 - Acque reflue e meteoriche: 5836 tonn/anno

TOTALE: 22662 tonn/anno;
- la vasca di alimentazione dell’impianto di digestione anaerobica è dotata di copertura e biofiltro per il trattamento degli odori;
- le acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico ad uso dei dipendenti dell’Azienda, sono convogliate ad un impianto di trattamento (dimensionato per 12 A.E.) costituito da una fossa Imhoff (dimensionato per 12 A.E.), un degrassatore (dimensionato per 13 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (dimensionato per 12 A.E.);
- i reflui in uscita dal filtro percolatore anaerobico, come indicato nella “Planimetria Generale Azienda – Tavola 3” acquisita agli atti di ARPAE con nota prot. n. 136420 del 04/09/2019 e aggiornata con nota prot. n. 196778 del 23/12/2019, recapitano nel corpo idrico superficiale “fosso poderale” (punto S1) a sua volta recapitante nel canale consortile “Scolmatore di Zena”;
- per quanto attiene al fabbisogno idrico dell’insediamento in esame, risulta dall’istanza di AUA che lo stesso viene soddisfatto mediante prelievo da un pozzo di cui alla pratica PC01A0618, in corso d’istruttoria presso questa Agenzia – Unità Demanio Idrico, per l’ottenimento della relativa concessione;

Considerata l'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte e, in particolare, il parere favorevole al rilascio dell'AUA, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi del 20/12/2019;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D. P. R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

1. **di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini, produzione latte crudo, coltivazioni miste di cereali e altri seminativi", svolta nello stabilimento sito in comune di Carpaneto P.no, loc. Zena n. 48 (cod ausl 011PC108), dalla ditta Società Agricola Bardi Luigi e Guido S.S. (C.F. 00711740332), richiamando integralmente le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi il 20/12/2019;
3. **di stabilire** per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E01 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS - POTENZA TERMICA NOMINALE 546 kWt – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06 TORCIA DI EMERGENZA IMPIANTO A BIOGAS VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE

- è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- per la lettiera permanente dei capi in stabulazione libera il gestore deve impiegare paglia o altro

materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni (comprese le operazioni di manutenzione del biofiltro);
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di **due anni** a partire dalla messa a regime del digestore. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno **due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
 - deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti;
 - il biofiltro deve essere mantenuto in perfetta efficienza e, considerato che il gestore prevede una fase di monitoraggio a monte e valle, dette informazioni dovranno essere mantenute presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti al controllo;
 - il gestore, **con un preavviso di almeno 15 giorni**, deve comunicare la data di messa in esercizio degli interventi in progetto ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento;
 - il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli interventi in progetto **non può superare i tre mesi**;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "fosso poderale" a sua volta recapitante nel canale consortile "Scolmatore di Zena", le seguenti prescrizioni:
- il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento

del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- i pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
- l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- al momento del potenziamento dell'allevamento e/o della messa in funzione dell'impianto di digestione anaerobica, dovrà essere aggiornata la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
 - Sottoprodotti provenienti da attività agricola di allevamento zootecnico (liquame e letame bovino aziendale): 16586 tonn/anno
 - Prodotti da attività agricola (ad esempio trinciato di triticale, trinciato di sorgo): 240 tonn/anno
 - Sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali: nessuno
 - Acque reflue e meteoriche: 5836 tonn/anno**TOTALE: 22662 tonn/anno;**
- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'Arpae le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

6. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Autorità Competente;
- devono essere rispettati i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 così come modificati dalla DGR 1648/16 e, qualora più restrittivi, quelli pertinenti stabiliti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 183/17;
- il combustibile utilizzato per il cogeneratore deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

7. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.